

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio modificando l'ambito di utilizzo di dette prestazioni lavorative, previsto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, estendendo di fatto anche agli Enti Locali la possibilità di usufruire di questo specifico strumento di lavoro attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (c.d. "voucher");
- la Circolare dell'INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 fornisce le indicazioni e le modalità di applicazione sul corretto utilizzo dei buoni lavoro a seguito delle innovazioni apportate dalla sopra citata Legge n. 191/2009;
- per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare;
- in sintesi, i principali contenuti previsti dal quadro normativo vigente in materia, rivolti in particolare agli Enti Locali, sono i seguenti:
 - aree di attività: le prestazioni lavorative possono essere rese nell'ambito *dei lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà*;
 - prestatori: i soggetti che possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio sono:
 - ✓ *studenti di età compresa tra i 16 e i 25 anni di età*, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, i quali vi possono accedere, oltre che nei periodi di vacanza, anche il sabato e la domenica; per quanto riguarda gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'Università è previsto che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno;
 - ✓ *percettori di integrazione salariale e percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione* (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili);
 - ✓ *pensionati titolari di trattamento pensionistico obbligatorio*;
 - sistema di pagamento mediante i buoni lavoro (voucher) – i buoni, acquistabili presso l'INPS, hanno un valore nominale di 10 euro ciascuno che comprende la retribuzione per il prestatore (€ 7,50), la contribuzione a favore della Gestione separata dell'Inps (€ 1,30), l'assicurazione Inail (€ 0,7) e un compenso all'Inps per la gestione del servizio (€ 0,5); sono inoltre disponibili buoni multipli del valore di 50 e 20 euro equivalenti rispettivamente a cinque buoni ed a due buoni non separabili, i cui valori netti sono pari a 37,50 e 15 euro; il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio; il limite per i prestatori di lavoro accessorio è di €. 5.000,00 netti per singolo committente e per anno solare, mentre per i prestatori percettori di misure di sostegno al reddito è di € 3.000,00 netti per anno solare;
 - committente – il datore di lavoro può beneficiare delle prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza il rischio di vertenze sulla natura delle prestazioni e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;

Considerato che questo Comune, da sempre attento alla grave situazione occupazionale, che costringe molti lavoratori con le loro famiglie a vivere in situazioni economiche disagiate, e sulla scia di altre analoghe iniziative già recentemente attivate (es. "cantieri di lavoro") ritiene di percorrere altri possibili canali, in campo occupazionale, per sostenere tali lavoratori in questo periodo di crisi;

Rilevato che la citata nuova formula di prestazione lavorativa occasionale di tipo accessorio offre significative opportunità agli Enti Locali, in qualità di datori di lavoro, per far fronte alle esigenze straordinarie di fabbisogno di prestazioni nelle aree di attività previste dalla menzionata normativa;

Ritenuto, pertanto, utile avvalersi di queste nuove forme di lavoro occasionale, quale strumento flessibile e semplice per risolvere problematiche contingenti, attraverso l'utilizzo dei *buoni lavoro (voucher)* individuando le seguenti linee di indirizzo di questa Amministrazione:

- di prevedere il possibile utilizzo di dette prestazioni lavorative per attività rese nell'ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi, monumenti e attrezzature ludiche; sgombero neve; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà;
- di possedere il requisito della residenza nel Comune di Cuneo;
- di demandare ai Dirigenti dei diversi Settori dell'Ente la segnalazione di specifiche necessità di utilizzo, motivate in termini di straordinarietà e contingenza di impiego;
- di demandare al Settore Socio-Educativo, Ufficio Sostegno disoccupazione e terza età, ed al Settore Segreteria Generale e Personale, Servizio Sviluppo Risorse Umane, la gestione operativa e di supporto ai singoli Settori dell'Ente nell'applicazione del nuovo strumento di lavoro ivi compresa la definizione delle modalità di pubblicità per il reperimento degli operatori, nonché la gestione dei buoni lavoro;

Ritenuto di costituire, per le finalità di cui sopra, un fondo iniziale di € 30.000,00 che trova copertura nel bilancio di previsione 2010 nell'ambito dello stanziamento complessivo di spesa per il personale, nel rispetto del principio di riduzione programmata di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007);

Considerato che questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

Considerato che il Dirigente del Settore Ragioneria, con determinazione Dirigenziale n. 23 del 2 febbraio 2010 ha dato atto che il Comune di Cuneo ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per l'anno 2009, di cui all'art. 77 bis, commi da 2 a 31 della legge n. 133/2008, come modificato dalla legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria 2009);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 25 novembre 2008 con la quale è stato adottato il Piano di azioni positive di questo Comune;

Visto l'art. 48 del T.U. 267/2000 circa le competenze della Giunta Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale – Dirigente del Settore Segreteria Generale e Personale, Dott. Pietro Pandiani, ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria, Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare le linee di indirizzo sull'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro ("voucher") illustrate in premessa;
- 2) di costituire, per le finalità di cui sopra, un fondo iniziale di € 30.000,00 che trova copertura nel bilancio di previsione 2010 nell'ambito dello stanziamento complessivo di spesa per il personale, nel rispetto del principio di riduzione programmata di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007);
- 3) di dare, infine, atto che responsabile del procedimento del presente atto è il sig. Franco Barbero, Funzionario Amministrativo del Settore Segreteria Generale e Personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.